

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei, addì ventuno del mese di aprile in Roma a Piazzale G. Marconi n. 25.

- 21 aprile 2026 -

Innanzi a me Dott.ssa Paola Macrì, Notaio in Roma ed iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è comparso il signor:

- SILVESTRO SCOTTI nato a Napoli il 24 gennaio 1963 nella sua qualità di Segretario Nazionale Generale e Legale Rappresentante della "FIMMG NAZIONALE - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI FAMIGLIA" con sede in Roma a Piazza G Marconi n. 25, Partita IVA 05982821000, Codice Fiscale 00808720106 con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui spettanti per Statuto Sociale e riconfermato nella carica con delibera di cui al verbale dell'8 ottobre 2022

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa

premessò

- che l' 84° Congresso Nazionale della FIMMG si è riunito in data 20/21 marzo 2026 e nell'ambito dei lavori congressuali sono state presentate le modifiche statutarie, approvate dal Congresso medesimo il giorno 21 marzo 2026 con le dovute maggioranze previste per legge e statuto;

- che detto Congresso regolarmente costituito e secondo le maggioranze così come previste per legge e per Statuto, ha approvato all'unanimità e/o con le maggioranze richieste tutte le modifiche dello statuto medesimo all'uopo presentate il tutto così come il Costituito Scotti Silvestro nella sua qualità di Segretario Nazionale Generale e Legale Rappresentante e previo richiamo di me Notaio e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, mi dichiara ed attesta;

tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto il medesimo Dott. Scotti Silvestro nella sua qualità, mi dichiara di voler depositare ai miei atti, e nell'esclusivo interesse della predetta Federazione, il testo dello statuto della Federazione contenente, come mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, le modifiche approvate con le maggioranze previste dallo statuto, anche per curarne la registrazione e tutti gli adempimenti di legge. Aderendo alla richiesta io Notaio ritiro dalle mani del Comparente il predetto documento costituito dallo statuto modificato scritto con mezzi meccanici su 27 (ventisette) fogli A/4 tutti scritti su entrambe le facciate che, debitamente firmato nei modi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" con espressa dispensa della lettura del Costituito che mi dichiara di ben conoscerlo.

Con riferimento ai contenuti del D.L.gs 30 giugno 2003 n.196

(art.13), il comparente dichiara di avere presa visione e ricevuto l'informativa prevista dalla legge e, a tal fine interpellato, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al Costituito, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge alle ore quindici e minuti venticinque

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questo sol foglio, bollato a norma di legge, occupa facciate tre e righe cinque della quarta

F.to Silvestro Scotti

" Paola Macrì Notaio

Registrato a Roma 6 il **22 aprile 2026**
al n. **2780** serie **1T**

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" muniti delle debite firme che previa collazione si rilascia per uso amministrativo

Roma, 15 luglio 2026

STATUTO F.I.M.M.G.

PRIMA PARTE - Disposizioni generali

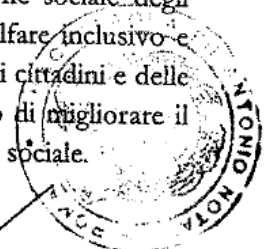
Articolo 1 - La Federazione, la rappresentanza categoriale e intercategoriale

1. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) è la Federazione sindacale nazionale di tutela e rappresentanza dei seguenti professionisti:

- a) Medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il SSN, intendendosi con tale espressione anche i Medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, organizzati in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali Generali e Sottosezioni;
- b) Medici convenzionati con il SSN operanti nel territorio nelle altre aree funzionali della Medicina generale: medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale e assistenza negli istituti penitenziari, tutti organizzati di norma in Sezioni regionali di Settore;
- c) Medici convenzionati con il SSN operanti in ambito extraospedaliero per l'assistenza sanitaria;
- d) Medici del corso di formazione specifica in Medicina Generale per il conseguimento del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG), organizzati in Settore nazionale, articolato in una Segreteria nazionale e in Coordinamenti (Sezioni) regionali;
- e) Medici in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) fino all'ottenimento di un incarico lavorativo all'interno di una delle aree funzionali previste dal presente statuto che consenta la permanenza iscrivibile in altro settore, organizzati unitamente ai Medici sub d);
- f) Medici operanti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, organizzati in Settore nazionale (Settore F.I.M.M.G.-INPS) e articolati di norma in Sezioni regionali di Settore;
- g) Medici comunque operanti in regime libero-professionale nel territorio in ambito extraospedaliero, organizzati di norma in Settore;
- h) Medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate e in stato di quiescenza (intendendosi per tale stato il medico che ha cessato qualsiasi attività professionale), organizzati in Settore su base provinciale, regionale e nazionale. Il Settore pensionati, nelle sue diverse articolazioni territoriali, svolge anche una attività di rappresentanza della condizione sociale degli iscritti collocati in quiescenza al fine di promuovere un welfare inclusivo e servizi sociosanitari di qualità, tali da rispondere ai bisogni dei cittadini e delle cittadine anziane, anche non autosufficienti, e con lo scopo di migliorare il benessere della popolazione anziana e incentivare la coesione sociale.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



2. La F.I.M.M.G. ha sede in Roma.
3. La F.I.M.M.G. rappresenta tutti gli iscritti e, in particolare, i Medici del ruolo unico di assistenza primaria, presso il Ministero della salute, le Regioni, la SISAC, le Aziende Sanitarie Locali (comunque denominate), la FNOMCeO, gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN e presso qualunque Autorità, Organismo, Ente, pubblico o privato, operante in ambito sanitario.
4. La F.I.M.M.G. intrattiene rapporti di collaborazione intercategoriale, di natura anche federativa, con le associazioni del personale degli studi medici.

Articolo 2 – Principi e scopi associativi

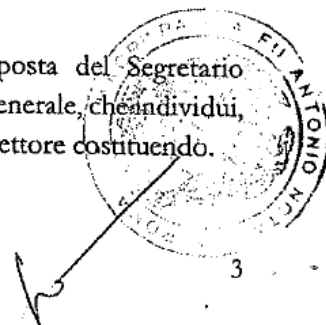
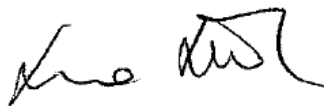
1. La F.I.M.M.G. è una Federazione libera, autonoma, apartitica, che si propone:
 - a) la tutela degli interessi sindacali di categoria, professionali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei professionisti di cui all'articolo 1 del presente Statuto, al fine di garantire il diritto alla tutela della salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;
 - b) la stipula di convenzioni, accordi o contratti con il SSN e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale e di Medicina Fiscale per i lavoratori, e la cura della loro applicazione;
 - c) la rappresentanza dei Medici di Medicina Generale, nella loro veste di datori di lavoro, relativamente al contratto dei dipendenti degli studi medici;
 - d) la promozione e la realizzazione, anche in condivisione con altre associazioni ed enti, pubblici e privati, delle iniziative mirate:
 - alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale dei Medici di cui all'articolo 1 del presente Statuto e degli operatori dell'area sanitaria e sociale;
 - alla ricerca e sperimentazione in Medicina Generale;
 - e) l'informazione della categoria;
 - f) l'assistenza sindacale e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell'ambito sociosanitario, anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.
2. La F.I.M.M.G. riconosce e promuove le attività di comunicazione e di informazione quali strumenti per garantire la trasparenza della propria attività e la realizzazione dei principi precedentemente declinati.
3. L'iscrizione alla F.I.M.M.G. è volontaria e riservata ai Medici di cui all'articolo 1 del presente Statuto e comporta l'accettazione dei principi e delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, la delega per la riscossione della quota associativa e l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.



4. L'iscrizione attribuisce agli iscritti i diritti partecipativo-elettivi alle cariche rappresentative del Sindacato secondo le norme del presente Statuto, salve le incompatibilità espressamente previste dal presente Statuto.
5. Le iscrizioni e le deleghe restano valide, acquisendo le caratteristiche aggiuntive previste dal presente Statuto e dal Regolamento, in caso di assunzione di ulteriore incarico a tempo indeterminato o determinato nell'ambito delle aree funzionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente Statuto.

Articolo 3 - Articolazione Organizzativa

1. La F.I.M.M.G. è articolata territorialmente in Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e Zonali.
2. Ai fini del presente Statuto si intende per:
 - a) Federazione: l'insieme dell'articolazione associativa ed organizzativa politico-territoriale del Sindacato. Nel perseguimento dello scopo associativo comune, tutte le articolazioni organizzative del Sindacato, anche se dotate di autonoma personalità giuridica, i loro rappresentanti e gli iscritti conformano la loro azione ed attività sindacale ai deliberati e alle decisioni degli Organi di rappresentanza centrali nazionali della Federazione (Segretario Generale Nazionale, Esecutivo Generale Nazionale, Consiglio Nazionale Generale e Congresso Nazionale).
 - b) Area funzionale della Medicina Generale: Area professionale riservata ai medici convenzionati operanti nel territorio per l'espletamento di specifiche funzioni e compiti di assistenza nell'ambito della medicina generale (Medici del ruolo unico di assistenza primaria, anche a ciclo di scelta e ad attività oraria);
 - c) Settori: tutte le strutture organizzative di valorizzazione della rappresentanza sindacale dei Medici di Medicina Generale che non rientrano nella categoria dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria. I settori costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:
 - Emergenza Sanitaria;
 - Medicina dei Servizi;
 - Medicina Penitenziaria;
 - Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti;
 - Medici INPS addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali;
 - Medici pensionati;
 - Medici in formazione;
 - Liberi Professionisti.
3. L'istituzione di nuovi Settori può avvenire, previa proposta del Segretario Generale Nazionale, con delibera del Consiglio Nazionale Generale, che individui, tra l'altro, i criteri di rappresentatività interna al medesimo Settore costituendo.



4. Al fine di promuovere la realizzazione degli scopi associativi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, la F.I.M.M.G. può ricevere finanziamenti e contributi a fondo perduto, costituire, partecipare o aderire a società, associazioni e fondazioni.
5. Al medesimo fine, la F.I.M.M.G. può organizzare liberamente l'articolazione organizzativa precedentemente esposta.
6. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Generali Provinciali hanno autonomia statutaria che, tuttavia, mai può essere esercitata in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 4 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche

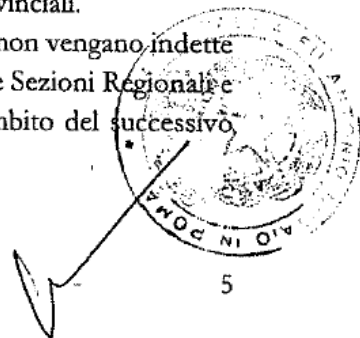
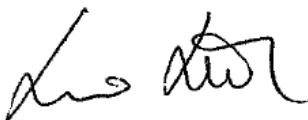
1. Le cariche elettive in seno all'Esecutivo Generale Nazionale e all'Esecutivo Nazionale di Settore sono incompatibili con:
 - a) il ruolo di componente del Governo o del Parlamento;
 - b) il ruolo di componente della Giunta e del Consiglio regionale;
 - c) qualsiasi incarico incompatibile con l'esercizio delle professioni indicate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a h), del presente Statuto;
 - d) incarichi di livello nazionale o regionale in movimenti o partiti politici;
 - e) la carica di Presidente dell'Enpam;
 - f) la carica di Presidente della Fnomcco;
 - g) la carica di Segretario Generale Regionale (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2).
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri a livello Nazionale, Regionale e Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del corrispondente livello organizzativo.
3. Gli iscritti ai singoli settori possono ricoprire unicamente le cariche rappresentative attinenti al proprio settore di appartenenza e sono incompatibili con l'assunzione di cariche associative per le quali sia prevista la titolarità della firma sociale o, comunque, la rappresentanza provinciale, regionale e nazionale del Sindacato.
4. L'assunzione ed il mantenimento di cariche elettive all'interno del Settore dei medici in Formazione è incompatibile con l'avvenuta acquisizione del diploma di formazione specifica in Medicina Generale fatto salvo, e solo per il tempo massimo di un anno, il caso in cui, convocata l'assemblea elettiva, non siano presenti candidati medici in formazione disponibili ad acquisire i suddetti ruoli.
5. La carica di Fiduciario di ASL o di Distretto è incompatibile con la carica di Consigliere eletto dalla Assemblea provinciale e con le cariche dell'Esecutivo Provinciale, fatta salva la carica di Segretario Generale Provinciale, laddove la provincia coincida con un'unica ASL.

6. L'iscritto può aderire a una sola area funzionale o a un solo Settore del Sindacato; nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'iscritto risulti aderente a più di un Settore o area funzionale egli è tenuto ad esercitare l'opzione per una sola di essi.
7. Gli iscritti alla F.I.M.M.G. che incorrono in una delle cause di incompatibilità contemplate dal presente articolo, anche per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del presente Statuto, hanno, in ogni caso, l'obbligo di rimuoverla, previa comunicazione al Presidente Nazionale, entro il termine massimo di 15 giorni. La mancata rimozione della causa di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal suo insorgere determina, *ipso facto et de jure*, la decadenza dalla carica elettiva in questione. Tale decadenza è dichiarata, su iniziativa di qualsiasi iscritto al Sindacato e previa audizione dell'interessato, dal Collegio Nazionale dei Probiviri, a cui l'iscritto è stato deferito dal Presidente del Sindacato.

SECONDA PARTE - Organi Nazionali

Articolo 5 - Il Congresso Nazionale

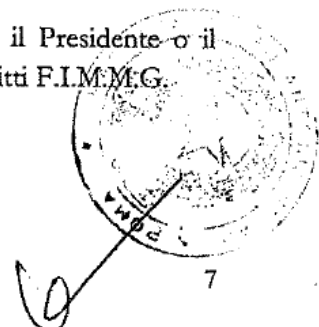
1. Il Congresso Nazionale della F.I.M.M.G. è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito da:
 - a) i Componenti l'Esecutivo Generale Nazionale, i Segretari dei Settori Nazionali e il Segretario nazionale del Settore dei Medici in Formazione;
 - b) i Segretari Generali Regionali e dei Settori;
 - c) i Segretari Generali Provinciali e dei Settori;
 - d) i Delegati delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori;
2. Al Congresso Nazionale partecipano, senza concorrere al quorum ed al voto, i Probiviri e Revisori dei Conti Nazionali.
3. La partecipazione al Congresso, senza diritto di voto, è aperta altresì a tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. in regola con le quote associative.
4. Prima della indizione del Congresso Nazionale Ordinario devono essere svolte le procedure elettorali dei livelli territoriali regionale e provinciale dell'Area funzionale della Medicina Generale e dei Settori nei termini perentori di seguito indicati:
 - a. entro quaranta giorni antecedenti all'apertura del Congresso Nazionale Ordinario devono svolgersi le procedure elettorali Regionali;
 - b. entro settanta giorni antecedenti all'apertura del Congresso Nazionale Ordinario devono svolgersi le procedure elettorali Provinciali.
5. Nel caso in cui le procedure elettorali Regionali e Provinciali non vengano indette e svolte entro i termini precedentemente indicati, le rispettive Sezioni Regionali e Provinciali non potranno esercitare il diritto di voto nell'ambito del successivo Congresso Nazionale Ordinario.



6. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce:
 - a) in seduta ordinaria elettiva, ogni quattro anni;
 - b) in seduta organizzativa, ogni anno, nel corso del successivo triennio;
 - c) in seduta straordinaria in presenza di particolari esigenze.
7. Il Congresso nazionale ordinario elettivo è validamente costituito se risulta regolarmente iscritto, quale quorum costitutivo, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno la maggioranza semplice del totale degli iscritti alla F.I.M.M.G.
8. I Congressi nazionali organizzativi annuali o straordinari sono validamente costituiti se risulta regolarmente iscritto, quale quorum costitutivo, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla F.I.M.M.G.
9. Il compito di verificare il quorum costitutivo per la regolare apertura del Congresso nazionale spetta alla Commissione Verifica Poteri, la quale è composta:
 - a) dal Segretario Generale Amministrativo, che la presiede;
 - b) dai membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - c) dai membri del Collegio dei Probiviri Nazionali.
10. La Commissione Verifica Poteri:
 - a) accerta il numero degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale Generale e a ciascun Settore Nazionale sulla base del regolare versamento delle quote sociali,
 - b) rileva il numero di voti rappresentati al Congresso Nazionale;
 - c) verifica il quorum costitutivo del Congresso Nazionale;
 - d) incarica il Segretario Generale Amministrativo di trasmettere al Presidente Nazionale il verbale della seduta contenente i dati relativi ai riscontri effettuati.
11. Le deliberazioni dei Congressi nazionali sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso e di norma con voto palese.
12. Il Congresso Nazionale Ordinario è competente:
 - a) a definire le linee politiche e programmatiche complessive e a determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone;
 - b) a eleggere il Presidente del Sindacato;
 - c) a eleggere, col sistema delle liste contrapposte a maggioranza, il Segretario Generale Nazionale e i Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale;
 - d) a eleggere, ordinandoli col computo aritmetico dei voti, tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e nove membri del Collegio dei Probiviri;
 - e) a deliberare sulle modifiche dello Statuto, con voto palese, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati al Congresso;

- f) a deliberare sull'eventuale scioglimento di Settori, decidendo la destinazione dei fondi residui, con voto palese, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati al Congresso;
 - g) a deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato, decidendo la destinazione dei fondi residui, con voto palese, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti.
13. Il Congresso Nazionale Organizzativo annuale ha il compito di:
- a) approfondire e verificare l'adempimento delle linee programmatiche e degli indirizzi generali determinati dal Congresso Ordinario.
 - b) procedere ad ogni adempimento relativo alla vita associativa del Sindacato previsto da norme statutarie e/o regolamentari.
 - c) ratificare la nomina di nuovi componenti dell'Esecutivo in sostituzione di quelli che siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia;
 - d) deliberare sulle modifiche dello Statuto ai sensi del comma 12, lettera e), del presente articolo;
 - e) deliberare sull'eventuale scioglimento di Settori del Sindacato o dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui, ai sensi, rispettivamente, del comma 12, lettera f) e g), del presente articolo.
14. Il Congresso Straordinario è indetto:
- a) a seguito dell'iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
 - b) su richiesta della Segreteria Nazionale, deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti;
 - c) su richiesta congiunta di almeno la metà dei Segretari Generali Provinciali delle Sezioni e di un terzo dei Segretari Nazionali di Settore, in regola con il pagamento delle quote.
15. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente Nazionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o deliberazione.
16. Il Congresso Straordinario ha gli stessi compiti previsti per l'Organizzativo e ha finalità elettive, utilizzando i criteri previsti per il Congresso Ordinario, unicamente nei casi in cui il Presidente Nazionale o il Segretario Generale Nazionale siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia.
17. Il Presidente Nazionale o il Segretario Generale Nazionale eletti dal Congresso Straordinario restano in carica sino al successivo Congresso Ordinario Elettivo quadriennale.
18. Sono parimenti membri di diritto del Congresso Nazionale il Presidente o il Vicepresidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, iscritti F.I.M.M.G.

Luigi



Articolo 6 - Il Consiglio Nazionale Generale

Composizione

1. Il Consiglio Nazionale Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato.
2. È composto da:
 - a) i Componenti l'Esecutivo Nazionale Generale;
 - b) i Segretari Nazionali dei Settori e il Segretario nazionale del Settore dei Medici in Formazione;
 - c) i Segretari Regionali Generali;
 - d) i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali;
 - e) i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, non concorrenti ai quorum e senza diritto al voto.
3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali Nazionali iscritti al Sindacato, ma non concorrono ai quorum costitutivi e deliberativi, né alle votazioni.
4. Sono parimenti membri di diritto del Consiglio Nazionale Generale, con le medesime limitazioni in ordine a quorum e voto, il Presidente o il Vicepresidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, iscritti F.I.M.M.G.

Articolo 7 - Il Consiglio Nazionale Generale

Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo e deliberativo del Sindacato in aderenza ed attuazione degli indirizzi congressuali.
2. Il Consiglio Nazionale:
 - a) discute e delibera sulla politica generale del Sindacato;
 - b) stabilisce l'ammontare delle quote associative nazionali per tutti gli iscritti;
 - c) individua gli indirizzi generali di spesa nazionali, approva il rendiconto consuntivo annuale del Sindacato e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo;
 - d) approva l'importo del contributo annuale dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale Generale;
 - e) decide su proposta dell'Esecutivo Nazionale Generale i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;
 - f) approva la nomina dei componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6;
 - g) designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché altri candidati nazionali in rappresentanza della Medicina generale;

- h) dispone il commissariamento delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Regionali e Provinciali di tutte le aree funzionali del Sindacato, nonché dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - i) delibera documenti di indirizzo per le iniziative di politica economico/gestionale delle Società partecipate;
 - j) delibera l'istituzione di nuovi Settori;
 - k) delibera l'approvazione preventiva di massima dei contenuti qualificanti dell'Accordo Collettivo Nazionale e degli Accordi simili con soggetti terzi;
 - l) ratifica le nomine degli Organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G., deliberate dalla Segreteria nazionale generale.
3. Il Consiglio Nazionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale con quorum costitutivo della rappresentanza dei due terzi degli iscritti e con delibera a maggioranza assoluta della rappresentanza totale degli stessi iscritti.
 4. La sfiducia determina la decadenza dei componenti dell'Esecutivo eletti nella lista del Segretario, rimanendo in carica il Segretario Generale Nazionale per garantire unicamente lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.
 5. Il Presidente o, nei casi disciplinati dal successivo comma 7, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, procede alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario al fine di eleggere il nuovo Segretario e l'Esecutivo nel termine dei successivi sessanta giorni.
 6. Il Consiglio Nazionale con la maggioranza ed il quorum di cui al comma 3 può parimenti esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente che decade immediatamente dalla carica.
 7. Nei casi di decadenza, impedimento, dimissioni o sfiducia del Presidente, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assume in via transitoria il ruolo di Presidente Nazionale e provvede a convocare il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta giorni, a giudizio del Segretario Nazionale Generale, nel caso di impedimento.
 8. Approva il Regolamento previsto dallo Statuto e le sue modifiche con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Consiglio.

Articolo 8 - La Segreteria Nazionale Generale

Composizione, Compiti e Funzioni

1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato ed è composta:
 - a) dai componenti l'Esecutivo Generale Nazionale;



- b) dai Segretari Nazionali di Settore o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, dai loro Vicesegretari vicari;
 - c) dai Segretari Generali Regionali o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, dai loro Vicesegretari vicari, che a loro volta, nelle medesime circostanze ed alle stesse condizioni di cui sopra, potranno essere sostituiti da altro Vicesegretario, massimo per tre volte in un anno solare;
 - d) dal Presidente o dal Vicepresidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, se iscritti alla F.I.M.M.G.
2. La Segreteria Generale Nazionale:
- a) esamina ed approfondisce le piattaforme contrattuali nazionali e regionali coerentemente con gli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale Generale e con gli accordi collettivi nazionali per quanto concerne i livelli regionali;
 - b) delibera sulle nomine degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G., che sono soggette a successiva ratifica del Consiglio Nazionale;
 - c) monitora e verifica l'attività degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G.;
 - d) svolge funzione di indirizzo, coordinamento organizzativo e supporto dei Settori nei confronti delle Istituzioni regionali;
 - e) esamina e propone al Consiglio Nazionale il regolamento previsto dal presente Statuto e le sue modifiche per le relative approvazioni.

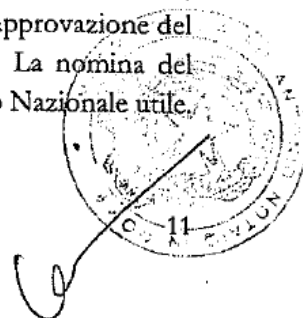
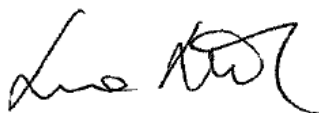
Articolo 9 - Il Presidente del Sindacato

1. Il Presidente del Sindacato svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
- a) è interprete e garante dello Statuto del Sindacato, vigila sulla sua puntuale ed univoca applicazione dirimendo ogni questione interpretativa e di coordinamento anche con norme regolamentari subordinate;
 - b) convoca e presiede il Congresso Nazionale;
 - c) convoca e presiede i Consigli Nazionali Generali e di Settore e la Segreteria Nazionale Generale e di Settore;
 - d) presenzia all'Esecutivo Generale Nazionale e, anche per delega, agli Esecutivi Nazionali di Settore;
 - e) istruisce e valuta i casi relativi a segnalazioni concernenti i membri di tutti gli Organi elettivi, per il loro eventuale deferimento al Collegio dei Probiviri;
 - f) si attiva - direttamente o tramite proprio delegato e previo parere della Segreteria nazionale - per favorire la soluzione di situazioni di criticità e/o di conflitto insorte all'interno di una Federazione, di una Sezione o di un Settore, derivanti da omissioni o violazioni di norme statutarie e tali da recare pregiudizio agli iscritti o all'immagine del Sindacato.

- g) valuta, nell'ambito delle anzidette situazioni di criticità, eventuali ipotesi di addebitabilità comportamentali che determinino da parte del Presidente la proposta al Consiglio Nazionale Generale di attivazione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h).
2. Nei casi di accertato impedimento o di asserita inerzia, accertata e deliberata dal Consiglio Generale Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assume, in via transitoria, le funzioni di Presidente del Sindacato, limitatamente agli atti necessari a garantire la continuità istituzionale e l'esecuzione degli adempimenti omessi o urgenti e provvede, nei termini indicati dall'articolo 7 comma 7, a convocare il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Presidente.
 3. In caso di impedimento del Presidente in sede congressuale, egli è sostituito dal membro, anagraficamente più giovane, dell'Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso.

Articolo 10 - Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale, eletto ai sensi dell'articolo 5, comma 12, tra gli iscritti del ruolo unico dell'assistenza primaria titolari di convenzione, è il legale rappresentante del Sindacato, ivi compresi i Settori che ne fanno parte. Egli dispone della firma sociale e compie tutti gli atti necessari all'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto del presente Statuto e dei deliberati degli organi nazionali.
2. Il Segretario Generale Nazionale è l'interprete e l'esecutore della linea politica del Sindacato, attuando le varie decisioni elaborate con l'Esecutivo e la Segreteria Nazionale, secondo gli indirizzi programmatici ed applicativi del Congresso e del Consiglio Nazionale.
3. Il Segretario Generale Nazionale sottoscrive l'A.C.N. o altri Accordi o Convenzioni con soggetti terzi al Sindacato, acquisita l'approvazione preventiva di massima dei relativi contenuti qualificanti da parte della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale.
4. Il Segretario Generale Nazionale può delegare, in tutto o in parte, ai Segretari Nazionali di Settore, la firma sociale per gli affari inerenti i rispettivi Settori di competenza.
5. Il Segretario Generale Nazionale in caso di impedimento può delegare l'esercizio, in tutto o in parte, delle proprie funzioni al Vicesegretario Vicario Generale.
6. Il Segretario Generale Nazionale, in caso di decadenza, dimissioni, incompatibilità, impedimento o sfiducia, dal medesimo espressa e confermata dal Consiglio Nazionale Generale con voto pesato, di un membro dell'Esecutivo Nazionale, nomina un nuovo componente, il cui nominativo è soggetto ad approvazione del Consiglio Nazionale Generale con pari modalità di votazione. La nomina del sostituto dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale utile.



Articolo 11 - L'Esecutivo Generale Nazionale

Composizione Compiti e Funzioni

1. L'Esecutivo Generale Nazionale è composto da:
 - a) il Presidente del Sindacato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9;
 - b) il Segretario Generale Nazionale;
 - c) il Vicesegretario Generale Nazionale Vicario;
 - d) il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere);
 - e) il Segretario Generale Organizzativo.
2. Il Consiglio Nazionale Generale immediatamente antecedente il Congresso Nazionale Ordinario può integrare la composizione dell'Esecutivo con un numero massimo di ulteriori tre Vicesegretari Generali Nazionali, che possono essere anche Segretari Generali Regionali in carica, con la riserva obbligatoria di una vicesegreteria ad un candidato di età anagrafica non superiore ai quarantacinque anni iscritto al Sindacato da almeno cinque anni.
3. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, indicando la durata dell'incarico, un suo coadiutore che è ammesso a partecipare all'Esecutivo Generale Nazionale senza diritto di voto.
4. L'Esecutivo Generale Nazionale è l'organo attuativo degli indirizzi congressuali e delle delibere e determinazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.
5. I membri dell'Esecutivo Generale Nazionale eletti in conformità con le previsioni del Regolamento assumono le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale ed ogni altra delibera che si rendesse necessaria all'espletamento dei compiti di cui al comma 4.

Articolo 12 - Il Segretario Generale Amministrativo

Compiti e funzioni

1. Il Segretario Generale Amministrativo:
 - a) assume le funzioni di Tesoriere;
 - b) amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato;
 - c) provvede alla riscossione delle quote associative nazionali delle Sezioni provinciali generali e dei contributi nazionali dovuti dalle Tesorerie nazionali dei Settori;
 - d) ha il compito di comunicare agli organi competenti lo stato di morosità delle Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e delle Sezioni Regionali dei Settori, acquisito per conoscenza diretta od obbligatoriamente trasmessogli

con comunicazione scritta da parte dei Segretari Amministrativi Nazionali dei Settori;

- e) è responsabile della cassa e della legittimità dei pagamenti;
- f) predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali ed i preventivi di spesa per l'anno successivo;
- g) esercita le funzioni di vigilanza previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- h) è componente, presiedendola, della Commissione Verifica Poteri e, in tale veste giuridico-organizzativa, trasmette al Presidente Nazionale il verbale della seduta contenente i dati relativi ai riscontri effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera d), dello Statuto.
- i) provvede alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 13 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale ed ha il compito di verificare la regolarità finanziaria dell'amministrazione e della contabilità del Sindacato e la consistenza di cassa. Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
2. Ha diritto di accesso ad ogni atto e documento ritenuto necessario allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di garanzia, vigilanza e controllo.

Articolo 14 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da nove membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui due eletti in rappresentanza dei Settori secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Esamina, in unico grado, gli addebiti disciplinari a carico degli iscritti componenti di tutti gli Organi elettivi del Sindacato, a seguito del deferimento operato dal Presidente del Sindacato.
3. Il Collegio dei Probiviri, qualora non esprima decisione di archiviazione, può comminare le seguenti misure disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) biasimo scritto;
 - c) sospensione o destituzione dalla carica;
 - d) sospensione dall'esercizio delle facoltà e dei diritti discendenti dall'iscrizione per un periodo da uno a sei mesi;
 - e) espulsione dal Sindacato.
4. L'espulso non potrà richiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla data del provvedimento.

Luca



5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri esamina, in secondo grado, le impugnazioni proposte contro i provvedimenti disciplinari comminati in sede provinciale.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o dagli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), del presente Statuto.
7. Termini e modalità del procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 15 - Il Consiglio Nazionale di Settore

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Nazionale di Settore è l'organo di coordinamento organizzativo e rappresentativo del Settore, nonché di elaborazione e proposizione politica delle specifiche problematiche dell'area funzionale di riferimento in aderenza agli indirizzi del Congresso, del Consiglio e della Segreteria Nazionale Generale.
2. Il Consiglio Nazionale di Settore è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato ed è composto da:
 - a. il Segretario Nazionale Generale, o suo delegato;
 - b. il Segretario Nazionale del Settore;
 - c. i componenti l'Esecutivo Nazionale del Settore;
 - d. i Segretari Regionali del Settore;
 - e. i Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che le preveda.
3. Il Consiglio Nazionale di Settore:
 - a) elegge, nel corso del Congresso Nazionale ordinario e con i criteri previsti dal Regolamento, il Segretario e l'Esecutivo Nazionale di Settore, e designa fra i suoi componenti i candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'articolo 14, comma 1, del presente Statuto; il Segretario Nazionale di Settore è candidato da almeno un terzo degli aventi diritto a votarlo;
 - b) designa i delegati al Congresso Nazionale;
 - c) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo proposti dal Segretario Amministrativo Nazionale di Settore;
 - d) indica il delegato del Settore nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente Statuto;
 - e) decide i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;
 - f) può esprimere la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore e dei singoli componenti l'Esecutivo di Settore con maggioranza non inferiore a 2/3 dei propri componenti.

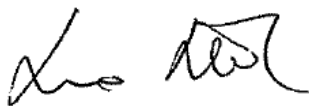
4. Nei casi di espressa sfiducia di cui alla precedente lettera f), il Presidente del Sindacato convoca un Consiglio Nazionale Straordinario ponendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Segretario o del componente dell'Esecutivo di Settore, che resterà in carica fino al successivo Congresso Nazionale Ordinario.

Articolo 16 - La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo Nazionale di Settore **Composizione, compiti e funzioni**

1. La Segreteria Nazionale di Settore è prevista solo nel caso di Settore organizzato in Sezioni provinciali, in carenza, il Consiglio Nazionale di Settore ne assume tutte le prerogative e funzioni.
2. La Segreteria Nazionale di Settore è convocata e presieduta dal Presidente del Sindacato, o da un suo delegato, ed è costituita dai componenti l'Esecutivo Nazionale di Settore e dai Segretari Regionali di Settore.
3. La Segreteria Nazionale di Settore:
 - a) coordina l'organizzazione dei livelli periferici regionali del Settore;
 - b) elabora ed approfondisce le tematiche politico-sindacali inerenti al Settore, emergenti dalle esperienze periferiche regionali.
 - c) controlla e monitora la corretta applicazione degli Accordi nazionali e regionali.
4. L'Esecutivo Nazionale di Settore è costituito:
 - a) dal Segretario Nazionale di Settore;
 - b) da due o più Vicesegretari di cui uno Vicario;
 - c) dal Segretario amministrativo;
5. L'Esecutivo Nazionale di Settore è organo operativo del Settore in aderenza agli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale Generale e di Settore.
6. L'Esecutivo Nazionale di Settore assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario amministrativo a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.
7. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo.

Articolo 17 - Il Segretario Nazionale di Settore

1. Il Segretario Nazionale di Settore, su delega del Segretario Generale Nazionale, rappresenta e coordina l'attività del Consiglio Nazionale di Settore, vigilando sul funzionamento organizzativo e rappresentativo delle Sezioni periferiche per il raggiungimento degli obiettivi politico sindacali prefissati.
2. Il Segretario Nazionale di Settore partecipa attivamente alle trattative per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali del solo Settore di riferimento.



3. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale in relazione agli affari specificamente attinenti al Settore solo se delegato espressamente e per iscritto dal Segretario Generale Nazionale.

Articolo 18 - Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. La quota nazionale per ciascun iscritto al Sindacato è stabilita dal Consiglio Nazionale Generale con modalità definite dal Regolamento, e consiste in un contributo percentuale calcolato su una quota fissa dei compensi percepiti a seconda dell'Area funzionale di appartenenza e del sistema di retribuzione.
Fanno eccezione gli iscritti pensionati e i Medici in formazione non titolari di incarico del ruolo unico di assistenza primaria per i quali è prevista una quota fissa annuale e quanti espressamente indicati dal Regolamento.
2. Tutti i Settori sono impegnati a promuovere e perseguire la correttezza degli adempimenti delle Sezioni periferiche, anche attraverso la trasmissione dell'elenco aggiornato degli iscritti e la regolarità del versamento del contributo nazionale da corrispondere al Segretario Generale Amministrativo; in carenza non può essere esercitato il diritto di voto nell'ambito del Congresso nazionale.

TERZA PARTE - Organi Regionali

Articolo 19 - La Federazione Regionale

1. La Federazione Regionale F.I.M.M.G. è composta dalle Sezioni provinciali Generali e di Settore e dalle Sezioni Regionali di Settore della Regione.
2. Sono Organi delle Federazioni regionali:
 - a) l'Assemblea Regionale Generale;
 - b) le Sezioni Regionali di Settore;
 - c) il Presidente Regionale se eletto;
 - d) il Segretario Regionale Generale e quelli di Settore;
 - e) gli Esecutivi Regionali Generale e di Settore;
 - f) i Consigli Regionali Generale e di Settore;
 - g) il Coordinamento Regionale del Settore Medici in Formazione;
 - h) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 20 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Generale è costituita da tutti i Consiglieri Regionali Generali e di Settore, da tutti i componenti dei Consigli Provinciali Generali e di Settore, ed ha il compito di eleggere a maggioranza il Presidente Regionale della Federazione regionale del Sindacato su proposta del Consiglio Regionale Generale.



2. L'Assemblea Regionale Generale è convocata in seduta ordinaria elettiva e straordinaria dal Presidente Regionale, se eletto, o dal Segretario Regionale Generale cui spetta in ogni caso convocare l'Assemblea in seduta straordinaria nell'ipotesi di decadenza, per qualunque motivo, del Presidente Regionale.

Articolo 21 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, su proposta istitutiva approvata dal Consiglio Regionale Generale, nei termini previsti dal Regolamento ed esercita i seguenti compiti e funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
 - b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Regionali Generali e di Settore;
 - c) vigila sull'osservanza statutaria e regolamentare dei Consigli Generali e di Settore;
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente Regionale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale generale per almeno due mandati o di consigliere provinciale generale per almeno tre mandati.
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo.

Articolo 22 - La Sezione Regionale di Settore

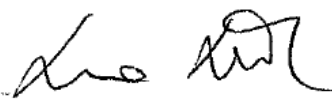
1. È costituita dagli iscritti al Settore operanti nella Regione e può assumere articolazione provinciale quando ottemperi ai requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del presente Statuto.

Sono organi della Sezione Regionale di Settore:

- a) il Segretario Regionale di Settore;
- b) l'Esecutivo Regionale di Settore;
- c) il Consiglio regionale di Settore;

Articolo 23 - Il Consiglio Regionale Generale - Composizione

1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori.
2. Il Consiglio Regionale Generale è costituito:
 - a) dal Presidente regionale, che non ha diritto di voto e non incide sul quorum costitutivo;
 - b) dall'Esecutivo Generale Regionale eletto dai componenti il Consiglio Regionale secondo modalità e criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
 - c) dai Segretari Regionali di Settore articolati in Sezioni Provinciali;



- d) dai Consiglieri Regionali designati, attraverso una specifica delibera, dai Consigli Provinciali Generali tra i propri componenti ed in numero proporzionale agli iscritti nelle rispettive Sezioni Provinciali Generali, secondo la seguente composizione numerica:
- 7 componenti, se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione non supera le 3;
 - 11 componenti, se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 4 e 5;
 - 15 componenti, se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 6 e 8;
 - 21 componenti, se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è 9 o superiore.
3. I Segretari dei Settori della Regione, di cui al comma 2, lettera c) partecipano alle sedute con diritto di voto esercitabile unicamente nelle delibere riguardanti materie coinvolgenti il Settore rappresentato. In caso di votazione di sfiducia al Segretario Generale Regionale o ai componenti dell'Esecutivo Generale Regionale, i Segretari Regionali dei Settori sono tenuti all'astensione obbligatoria e non concorrono al quorum costitutivo e deliberativo sul relativo punto.
4. Gli iscritti della regione eletti a cariche nazionali partecipano al Consiglio Regionale Generale senza diritto di voto.
5. I rappresentanti di cui al comma 3, nelle materie in cui non sono ammessi al voto, ed al comma 4 non sono computabili ai fini del quorum costitutivo del Consiglio.
6. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo.

Articolo 24 - Consiglio Regionale Generale

Compiti e funzioni

1. Il Consiglio Regionale è l'organo direttivo della Federazione Regionale del Sindacato con funzioni di elaborazione e proposta della politica sindacale regionale in favore di tutte le aree funzionali rappresentate dalla F.I.M.M.G. Svolge il proprio compito, in particolare, nelle fasi di contrattazione e stipula degli accordi integrativi regionali e, a salvaguardia dell'applicazione della normativa convenzionale, vigila sulla loro corretta ed univoca interpretazione in coerenza con le linee programmatiche nazionali ed a tutela di tutte le aree funzionali.
2. Il Consiglio Regionale, di norma, ha sede coincidente con il Capoluogo di Regione; è presieduto dal Segretario Regionale Generale e da questi è convocato con cadenza almeno bimestrale.
3. Il Consiglio Regionale:
 - a) coordina le iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
 - b) designa i rappresentanti in seno agli Organi Istituzionali Regionali;

- c) intrattiene i rapporti con la Regione per quanto attiene le iniziative o le attività in materia sanitaria, compresa la Formazione Specifica in Medicina Generale;
- d) designa, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale i candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la Medicina Generale previsti dallo Statuto dell'ENPAM;
- e) approva il rendiconto consuntivo regionale e i relativi indirizzi preventivi di spesa annuali;
- f) cura l'informazione della categoria a livello regionale;
- g) elegge tre componenti del Collegio regionale unico dei Revisori dei conti e due supplenti, designati fra i componenti dei Consigli direttivi provinciali generali che ricoprano la carica di revisori provinciali.

Articolo 25 - Esecutivo Regionale Generale

1. Il Consiglio Regionale Generale elegge tra i suoi membri con diritto al voto, secondo le modalità previste dal Regolamento, l'Esecutivo Regionale, il quale è l'organo attuativo a livello regionale degli indirizzi delle delibere e delle determinazioni degli Organi Collegiali Nazionali e Regionali.
2. L'Esecutivo Regionale Generale è composto:
 - a) dal Segretario Generale Regionale;
 - b) da uno o più Vicesegretari Regionali, di cui uno Vicario;
 - c) da un Segretario Amministrativo, con funzioni di Tesoriere regionale.
3. Il Tesoriere regionale dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare e le modalità di versamento del contributo sono stabiliti dal Consiglio Regionale, così come la decadenza partecipativa in caso di insolvenza.
4. Ogni anno il Tesoriere regionale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 26 - Il Segretario Generale Regionale

1. Il Segretario Generale Regionale è candidato, da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali, tra gli iscritti al Sindacato regionale del ruolo unico dell'assistenza primaria titolari di convenzione, ed è eletto secondo le modalità previste nel regolamento; la carica di Segretario Generale Regionale è condizionata al mantenimento del mandato di Consigliere Provinciale.
2. Il Segretario Generale Regionale svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) coordina i lavori del Consiglio Regionale;



- b) dispone della firma sociale della Federazione regionale in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali;
 - c) ha la rappresentanza del Sindacato regionale e di tutti i Settori regionali che lo compongono;
 - d) vigila sulla corretta gestione politico-amministrativa;
 - e) delega i Segretari Regionali dei Settori per le attività ordinarie dei Settori di competenza;
 - f) può delegare i Segretari Regionali dei Settori, che sono componenti della delegazione trattante, alla firma degli accordi regionali di pertinenza.
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo.

Articolo 27 - Collegio regionale unico dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio regionale unico dei Revisori dei conti è formato da tre membri titolari e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale Generale, designati fra i componenti dei Consigli direttivi provinciali generali che ricoprono la carica di revisori provinciali.
- 2. La composizione del Collegio regionale unico dei Revisori dei conti è integrata con la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
- 3. I membri del Collegio regionale unico dei Revisori dei conti hanno, con esclusivo riferimento al livello regionale, gli stessi compiti e funzioni previsti per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 28 - Il Consiglio Regionale di Settore

- 1. Il Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali.
- 2. Il Settore, articolato di norma in Sezioni Regionali, può essere articolato, su delibera del Consiglio Nazionale del Settore, in Sezioni provinciali in presenza di un numero di iscritti uguale o superiore a 50 nella Regione di riferimento territoriale. Nel caso di articolazione provinciale, il Consiglio Regionale è composto dai Segretari provinciali del settore e da un numero di consiglieri, tale da raggiungere la cifra prevista all'articolo 23, comma 2, del presente Statuto, designati dai rispettivi consigli provinciali.
- 3. Il Consiglio Regionale del Settore articolato in Sezione Regionale è costituito con le modalità previste nel regolamento.
- 4. Il Consiglio Regionale di Settore, operando in raccordo con la Segreteria Regionale Generale, svolge compiti di coordinamento organizzativo e di elaborazione e rappresentanza unicamente delle specifiche problematiche del Settore.

5. Il Consiglio Regionale di Settore elegge al suo interno l'Esecutivo Regionale di Settore, costituito di norma dal Segretario Regionale, da uno o più vicesegretari di cui uno vicario e dal segretario amministrativo.
6. Il Consiglio Regionale di Settore designa il rappresentante del Settore in seno al Collegio Regionale unico dei Revisori dei Conti ed approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali da presentare al livello nazionale riferiti al Settore.

Articolo 29 – Settore dei Medici in Formazione

1. Il Settore dei medici in formazione è organizzato in una Segreteria nazionale e articolato in Coordinamenti (Sezioni) regionali.
2. Il Settore dei medici in formazione è costituito dall'esecutivo nazionale e dai segretari regionali. Il regolamento definisce le modalità di elezione e disciplina l'autonomia organizzativa ed economico-finanziaria del settore.

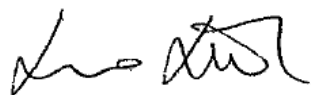
QUARTA PARTE - Organi Provinciali

Articolo 30 - La Sezione Provinciale Generale

1. La Sezione Provinciale Generale del Sindacato è la struttura organizzativa di base insediata nel territorio in ambito provinciale a tutela dei diritti e degli interessi sindacali e professionali degli iscritti in adesione agli indirizzi deliberati dagli Organi Centrali della Federazione Nazionale.
2. In caso di soppressione amministrativa delle Province, permarrà l'esistenza delle Sezioni Provinciali Generali esistenti sino a quel momento.

Articolo 31 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore

1. L'Assemblea Provinciale F.I.M.M.G. dell'Assistenza Primaria e dei Settori articolati in Sezioni Provinciali è indetta:
 - a) in sede elettiva congiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione a maggioranza del Presidente Provinciale, ed è composta da tutti gli iscritti;
 - b) in sede elettiva disgiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi, del Collegio unico dei Probiviri e dei Revisori dei Conti o, per i Settori, del proprio rappresentante in seno a detti Collegi;
 - c) in sede organizzativa annuale disgiunta, per la distinta approvazione dei rendiconti consuntivi di competenza riservata agli iscritti delle rispettive aree funzionali;
 - d) in sede straordinaria - congiunta o disgiunta - su richiesta motivata secondo le modalità previste dal regolamento.



2. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione, con quorum costitutivo corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea organizzativa annuale provvede inoltre a:
 - a) definire la politica sindacale in ambito provinciale in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi collegiali regionali e nazionali.
 - b) indicare gli orientamenti di politica sindacale da rappresentare nell'ambito degli organi regionali e nazionali;
 - c) approvare il rendiconto consuntivo e definire in via preventiva gli indirizzi annuali di spesa.
4. L'Assemblea Provinciale congiunta delibera validamente sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento della Sezione con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

Articolo 32 - Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale esercita i seguenti compiti e funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
 - b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Provinciali Generale e di Settore;
 - c) istruisce e valuta i casi relativi a segnalazioni concernenti gli iscritti per l'eventuale deferimento al Presidente del Collegio dei Probiviri provinciale, e segnala al Presidente Nazionale eventuali fattispecie di addebito relative a componenti eletti della Sezione Provinciale.
2. Il Presidente Provinciale è istituito ed eletto dall'Assemblea congiunta, su proposta approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale Generale.
3. Possono essere candidati alla carica di Presidente Provinciale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Consigliere Provinciale Generale, eletto dall'Assemblea provinciale, per almeno due mandati.

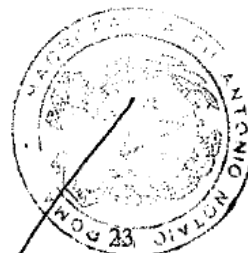
Articolo 33 - Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. Il Consiglio Direttivo è organo elettivo periferico con funzioni di tutela e rappresentanza sindacale degli iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da:
 - a) Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale Generale;
 - b) Segretario provinciale di Settore articolati in sezioni provinciali, il quale partecipa, senza diritto di voto, e senza concorrere al raggiungimento del

- quorum, unicamente alle riunioni in cui vengano trattate questioni specificamente attinenti al Settore;
- c) Revisori e Probiviri provinciali, i quali partecipano senza diritto di voto;
 - d) iscritti della F.I.M.M.G. Provinciale eletti a cariche nazionali, i quali partecipano senza diritto di voto.
3. In caso di votazione di sfiducia al Segretario Provinciale Generale o ai componenti dell'Esecutivo Provinciale Generale, i consiglieri di cui al comma 2, lettera b) e d) sono tenuti all'astensione obbligatoria e non concorrono al quorum costitutivo e deliberativo sul relativo punto.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale, inoltre:
- a) elegge l'Esecutivo Provinciale Generale;
 - b) può proporre all'Assemblea Provinciale congiunta, con la maggioranza di almeno 2/3, l'istituzione della carica di Presidente Provinciale;
 - c) esamina le domande di iscrizione al Sindacato per la loro eventuale accettazione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato;
 - d) designa i rappresentanti in seno agli Organismi provinciali;
 - e) designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche ed i candidati in rappresentanza della Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale dei Medici;
 - f) vigila sull'applicazione e sul rispetto di tutti gli accordi e sul rispetto delle convenzioni nazionali a livello locale;
 - g) decide l'entità della quota associativa provinciale, da sottoporre all'approvazione della Assemblea provinciale;
 - h) delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le eventuali indennità e/o rimborsi dei suoi membri;
 - i) approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
 - l) cura l'informazione della categoria in ambito provinciale.
5. Il Consiglio Direttivo provinciale si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Segretario Provinciale o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Articolo 34 - L'Esecutivo Provinciale Generale

1. L'Esecutivo Provinciale Generale, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 33, è composto da:
- a) Segretario Provinciale Generale;
 - b) uno o più Vicesegretari Provinciali, di cui uno Vicario;
 - c) Segretario Amministrativo (Tesoriere).



2. La carica di componente dell'Esecutivo è incompatibile con quella di Fiduciario di ASL o di Distretto, fatta salva l'ipotesi in cui la Provincia coincida con un'unica ASL.

Articolo 35 - Il Segretario Generale Provinciale

1. Il Segretario Generale Provinciale è candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali tra gli iscritti al Sindacato provinciale del ruolo unico dell'assistenza primaria titolari di convenzione ed è eletto secondo le modalità previste nel Regolamento:
 - a) dispone della firma sociale ed ha la rappresentanza generale della Sezione e dei Settori provinciali in sede locale;
 - b) assume le funzioni di fiduciario di ASL laddove la provincia coincida con un'unica ASL;
 - c) è componente a pieno titolo del Consiglio/Consigli di ASL o di Distretto con facoltà di delega ad un componente dell'Esecutivo;
 - d) può delegare la firma degli accordi di pertinenza al Segretario Provinciale di Settore.

Articolo 36 - Il Segretario Amministrativo Generale Provinciale

1. Il Segretario Amministrativo Generale Provinciale è:
 - a) responsabile della Cassa provinciale e della corretta gestione economico-finanziaria e contabile del Sindacato a livello provinciale;
 - b) raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della Provincia e li versa su un conto corrente intestato alla Sezione Provinciale Generale, con parità di poteri, al Segretario Generale Provinciale e al Segretario Amministrativo Generale Provinciale;
 - c) provvede a versare al Tesoriere Nazionale le quote associative di pertinenza ed al Segretario Amministrativo regionale il contributo di cui all'articolo 25, comma 3, del presente Statuto;
 - d) provvede inoltre alle spese provinciali e alle spese documentate delle varie Sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale;
 - e) predispone il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea e da inoltrare al Segretario Amministrativo Generale Nazionale.

Articolo 37 - Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, costituito da tre membri titolari ed un supplente, è eletto secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, e le specifiche previste dal Regolamento; esercita le proprie funzioni, come previsto

dal presente Statuto, nei confronti di tutte le articolazioni organizzative della F.I.M.M.G. in relazione alla relativa Provincia.

2. I componenti del Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti hanno, limitatamente al livello provinciale, gli stessi compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 38 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri

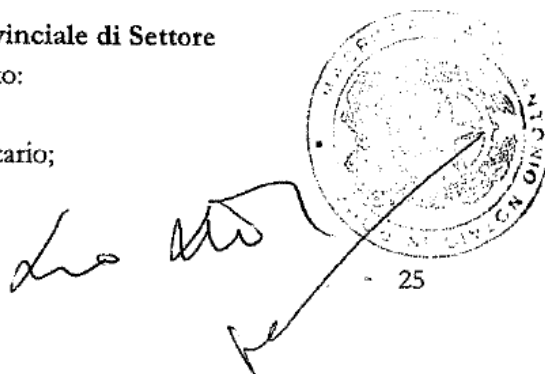
1. Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), del presente Statuto ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. in relazione alla relativa Provincia, con la sola esclusione dei Dirigenti eletti (articolo 14, comma 2, del presente Statuto).
2. Su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a Sezioni Provinciali limitrofe che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.

Articolo 39 - Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore attua, in accordo e coordinamento con la Segreteria Provinciale Generale, a livello locale e nell'ambito del Settore rappresentato, le linee di indirizzo e azione sindacale individuate dall'Assemblea di Settore.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore è composto:
 - a) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale di Settore;
 - b) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea di Settore di ASL o di Distretto (se costituita).
3. Il Consiglio direttivo provinciale di Settore elegge il Segretario Provinciale di Settore e l'Esecutivo con le stesse modalità e compiti previsti per il Consiglio Provinciale Generale.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono eletti in numero superiore rispetto a quelli di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
5. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato e, su delega del Segretario Provinciale Generale, dispone della firma sociale per i soli adempimenti di competenza del Settore.

Articolo 40 - Esecutivo Provinciale di Settore

1. L'Esecutivo Provinciale di Settore è composto:
 - a) dal Segretario;
 - b) da uno o più Vicesegretari, di cui uno vicario;



- 25

- c) dal Segretario amministrativo (Tesoriere), che espleta le funzioni di sua pertinenza connesse alla riscossione dei contributi, ai versamenti ed alle spese deliberate dal Consiglio di settore, e ad ogni altra incombenza amministrativa specificamente prevista dal Regolamento.

QUINTA PARTE

Durata delle cariche - Statuto e Regolamento periferici

Articolo 41 - Durata e surroga delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata quadriennale, salvo tutti i casi di sostituzioni di cariche nazionali o periferiche cessate o decadute durante il mandato, per le quali la durata in carica degli eletti subentranti è fino all'esaurimento del mandato già in corso. È fatta salva anche la durata triennale delle cariche elettive del Settore Medici in Formazione per poterla parametrare alla durata del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
2. In caso di cessazione dalle cariche di Presidente, Segretario o Fiduciario di organi Regionali, Provinciali e Periferici, si procede alla loro elezione sostitutiva entro il termine dei successivi due mesi.
3. In caso di cessazione di più della metà dei membri di un organo collegiale elettivo Regionale, Provinciale e Periferico si procede a nuove elezioni; al di sotto del menzionato limite si procede alla sostituzione col primo dei non eletti per l'organo collegiale corrispondente, in carenza non si procede a sostituzione. La cessazione per sfiducia dalle citate cariche è competenza degli organi che le eleggono ed avviene con le maggioranze previste.
4. Nel caso nella elezione ad una delle cariche previste dal presente Statuto si verifichi che più candidati conseguano un numero di voti pari prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Articolo 42 - Statuto e Regolamento periferici

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali Generali possono adottare Statuti e Regolamenti compatibili con lo Statuto Nazionale; in caso di contrasto tra tali Statuti e Regolamenti e il presente Statuto nazionale prevale sempre quest'ultimo.
2. Il Presidente nazionale vigila sulla compatibilità delle disposizioni degli Statuti e Regolamenti Regionali e Provinciali con le disposizioni lo Statuto Nazionale e dispone la disapplicazione delle prime in ipotesi di contrasto con le seconde: tale potere di verifica e disapplicazione compete unicamente al Presidente nazionale, acquisito il giudizio favorevole di congruità da parte della Segreteria Nazionale.

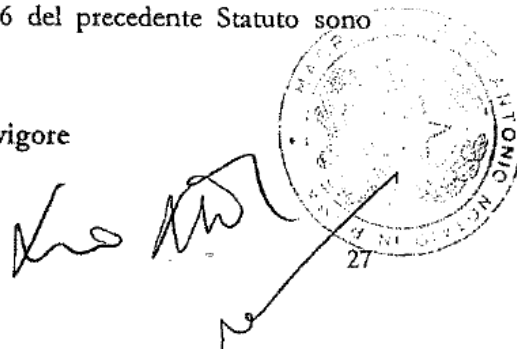
Articolo 43 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. e le loro rappresentanze in organi collegiali o a cariche direttive hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dallo stesso previsti.
2. Gli iscritti ed i rappresentanti eletti a cariche Statutarie sono impegnati ad osservare gli indirizzi generali e le decisioni prodotte ed assunte dagli Organi Centrali Nazionali (Congresso, Consiglio, Segreteria Nazionali e Segretario Generale Nazionale).
3. Ogni azione comunque tendente alla elusione degli obblighi di cui al presente articolo determina le sanzioni disciplinari che saranno comminate dagli Organi competenti.
4. Per ogni eventuale controversia in cui sia parte la F.I.M.M.G., qualsiasi sia il livello coinvolto (nazionale, regionale o provinciale) è competente, ai sensi dell'articolo 28 c.p.c., il Foro di Roma, sede del Sindacato.

Articolo 44 - Disposizioni finali

1. In nessun caso la F.I.M.M.G. potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti da specifiche norme di legge.
2. In caso di scioglimento della F.I.M.M.G. per qualsivoglia causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Tutte le cariche relative al Settore della Continuità assistenziale decadono automaticamente per effetto dell'entrata in vigore del presente Statuto, salvi gli adempimenti di cui al successivo comma 4. Il patrimonio del Settore della Continuità assistenziale, per effetto della soppressione di quest'ultimo, è attribuito, rispettivamente:
 - (i) per il livello nazionale, alla Tesoreria Nazionale Generale della Federazione;
 - (ii) per il livello regionale, alla rispettiva Federazione Regionale;
 - (iii) per il livello provinciale, alla rispettiva Sezione Provinciale Generale.
4. I Segretari del Settore della Continuità assistenziale che hanno ricoperto da ultimo le relative cariche a livello nazionale, regionale e provinciale, cureranno tutti gli adempimenti giuridici, economici e finanziari per il trasferimento del patrimonio entro 90 giorni, predisponendo inventario, rendiconto finale e verbale di consegna, da trasmettere alla Tesoreria Nazionale Generale e ai Revisori competenti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 del precedente Statuto sono demandate al Regolamento Unico.

Articolo 45 - Entrata in vigore



Handwritten signature and circular stamp of the F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medici Generali) with the number 27.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Disposizione transitoria n. 1

Le disposizioni contemplate dall'articolo 5, commi 4 e 5, del presente Statuto non si applicano alle Sezioni Regionali e Provinciali che hanno celebrato i propri congressi nel corso degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali eletti nel corso dei rispettivi congressi territoriali negli anni 2022, 2023 e 2024 andranno a normale scadenza di mandato secondo quanto previsto dal presente Statuto e si rinnoveranno con scadenza prima del Congresso Ordinario del 2030.

Gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali eletti nel corso dei rispettivi congressi territoriali negli anni 2025 e 2026 verranno a scadere prima del Congresso Nazionale Ordinario del 2030.

Disposizione transitoria n. 2

1. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, unicamente in sede di prima applicazione successiva alla entrata in vigore del presente Statuto, nell'Esecutivo nazionale, come componente aggiunto, un medico del ruolo unico ad attività oraria, senza diritto di voto, che abbia già ricoperto un ruolo nel corrispondente livello rappresentativo del previgente settore Continuità Assistenziale.
2. Il Segretario Generale Regionale e il Segretario Generale Provinciale, unicamente in sede di prima applicazione successiva alla entrata in vigore del presente Statuto, possono nominare nei rispettivi Esecutivi, come componente aggiunto, un medico del ruolo unico ad attività oraria, senza diritto di voto, che abbia già ricoperto un ruolo nel corrispondente livello rappresentativo del previgente settore Continuità Assistenziale.
3. Il Regolamento stabilirà le modalità di recepimento temporale delle disposizioni riportate ai precedenti due commi della presente norma, tenuto conto delle tempistiche legate alla attuazione della disposizione transitoria n. 1.

Disposizione transitoria n. 3

Il Segretario Generale Nazionale, il Segretario Generale Regionale e il Segretario Generale Provinciale, unicamente in sede di prima applicazione del presente Statuto ed esclusivamente per l'elezione degli Esecutivi del rispettivo livello territoriale successiva alla entrata in vigore del presente Statuto, possono nominare, come componente aggiunto dell'Esecutivo, un iscritto al Sindacato del Settore pensionati, con funzione puramente consultiva e senza diritto di voto.

